



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 1 Finalità

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno bimestrale, oppure può essere convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi componenti.

Art. 2 Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.
2. La convocazione è validamente prodotta con invio a mezzo posta elettronica agli indirizzi comunicati al Direttore amministrativo.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con lo stesso mezzo, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

Art. 3 Composizione

1. La composizione del Consiglio è definita dall'art. 22 dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 22 comma 10 dello statuto il Presidente con proprio decreto designa un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che presiede le sedute in caso di sua assenza o impedimento.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, e i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
4. Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, se in numero inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni a condizione che alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti dell'intero organo.
5. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante docenti, il Consiglio Accademico provvede a nuova designazione entro 30 giorni.
6. Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta degli Studenti provvede a nuova designazione entro 15 giorni.

Art. 4 Documentazione



1. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è a disposizione dei consiglieri dalla data di convocazione presso i locali della direzione amministrativa.

Art. 5

Deliberazioni

1. La seduta del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà +1) dei componenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a nomine istituzionali, a votazioni su persone oppure a questioni personali riguardanti qualcuno dei consiglieri, per le quali l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto. Per derogare dalla segretezza del voto occorre l'unanimità dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non si tratti di decisioni per le quali la normativa vigente preveda una maggioranza diversa. Prima di una votazione i consiglieri possono esporre, a richiesta, una dichiarazione di voto.
5. Nessun consigliere può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardano direttamente o che interessino parenti e affini entro il IV grado.

Art. 6

Argomenti all'o.d.g.

1. L'ordine di discussione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione e potrà essere, all'inizio della seduta, modificato dal Consiglio di Amministrazione con l'inserimento della discussione di ulteriori punti su indicazione del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio.
2. Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente e dal Direttore in relazione alle competenze previste dallo Statuto; essi potranno affidare tale compito al Direttore Amministrativo o ad un consigliere.
3. il Presidente potrà iscrivere all'ordine del giorno della seduta successiva, singoli argomenti su richiesta dei consiglieri presenti.
4. I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in esame che debbono essere messe in votazione.

Art. 7

Funzionamento

1. Il Presidente presiede il Consiglio, ne accerta la regolare costituzione e regola la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Per lo svolgimento di eventuali votazioni a scrutinio segreto è assistito da due scrutatori, nominati all'inizio della votazione - su sua proposta - dal Consiglio di Amministrazione, i quali constatano i risultati delle votazioni.
2. I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e



deve essere mantenuto di norma nel limite di tempo di dieci minuti con possibilità di una breve replica.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede referente o consultiva.

Art. 8

Segretario verbalizzante

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo a cui spetta di curare la redazione, la formalizzazione e la raccolta dei verbali.

Art.9

Esecuzione delle delibere

1. Il Direttore Amministrativo cura l'esecutività delle delibere del Consiglio di Amministrazione .
2. Le decisioni assunte dal C.d.A. hanno immediata esecutività al termine della seduta, fermo restando la stesura definitiva del verbale che sarà approvato nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Qualora in caso di necessità sia necessario trasmettere la stesura definitiva di talune delibere prima dell'approvazione nella seduta successiva, il Presidente autorizzerà il Direttore amministrativo alla redazione del relativo verbale a stralcio che sarà ratificato dal C.d.A. nella prima seduta utile.
4. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, fermo restando il rispetto delle norme sulla privacy, e quelle di cui alla L. 241/90 e succ. mod. ed int.
Le attività istruttorie di preparazione e di elaborazione delle delibere hanno carattere di riservatezza.

Art. 10

Norme finali

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 anni. In caso di scadenza, ai sensi della normativa vigente, può operare per le attività di ordinaria amministrazione per i 45 giorni successivi alla stessa.
2. Il presente regolamento è approvato dal C.d.A. con delibera n. 48 del 15/10/2013 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, emanato dal Presidente con decreto del 18/10/2013, è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione nel suo sito web ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.

IL PRESIDENTE

Ft.o Vito Marinelli